

## **INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI**

**INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI: CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO NEL PERIODO TRA IL MESE DI OTTOBRE E L'8 NOVEMBRE 2018**

In data 15.11.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza n. 558 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20.11.2018) che all'art. 6 prevede che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La Banca Finanziatrice ha previsto la sospensione delle rate dei mutui anche a favore delle famiglie titolari di mutui relativi a edifici che hanno subito danni, nel periodo da ottobre all'8 novembre 2018, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i territori delle Regioni sopra citate per i quali il Consiglio dei Ministri n. 26 dell'8 novembre 2018 ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza.

Inoltre la Banca finanziatrice ha aderito al **Protocollo d'Intesa con la Provincia Autonoma di Trento** per il sostegno alle popolazioni ed alle imprese del Trentino colpite dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di ottobre che prevede la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti, per i soggetti titolari di diritti su immobili distrutti, danneggiati o inagibili, anche parzialmente, ovvero gestori di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dall'emergenza ambientale, almeno fino al 1° ottobre 2019.

In particolare i mutuatari residenti nei comuni danneggiati dal maltempo possono richiedere **la sospensione** del pagamento delle rate per **i mutui già in essere, alla data degli eventi** ed erogati da Intesa Sanpaolo, **per un periodo di 12 mesi, optando tra la sospensione dell'intera rata o la sospensione della sola quota capitale.**

I Clienti interessati possono chiedere al proprio Ufficio Postale di riferimento la sospensione dal pagamento delle rate **entro il 31 maggio 2019 sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta** nel quale dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale).

La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca e **dovrà essere corredata da un'autocertificazione dei danni subiti**, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione sottoscrivendo uno specifico modulo presso l'Ufficio Postale.

### **Principali caratteristiche della sospensione**

#### **Destinatari dell'iniziativa**

- **Clientela Famiglie – mutui**

#### **Costi ed effetti della sospensione**

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

- **Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata** gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del finanziamento se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell'ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale.
- **Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale**, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e, al termine del periodo, riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal finanziamento.

**In tutti i casi ammessi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.**

**Novembre 2018**

### **Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione**

A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate del mutuo riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione e una simulazione relativa all'ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.

#### **Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell'intera rata**

A seguito dell'avvio della sospensione, la banca finanziatrice sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal cliente, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo).

Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l'aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

#### **Esempio con gli effetti della sospensione dell'intera rata per un mutuo a tasso fisso**

Mutuo erogato a settembre 2018

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 1,70%

Durata: 20 anni

Numero rate da rimborsare: 240

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 491,80 euro

Decorrenza sospensione: 01.12.2018, dalla prima rata in scadenza

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 100.000 euro

Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni

Sospendendo il pagamento di dodici rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 1.700,00 euro.

Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l'importo da aggiungere alle singole rate è pari a 28,33 euro al mese.

La sospensione comporta l'allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell'ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.700,00 euro.

#### **Informativa Polizze Assicurative**

Qualora in relazione al finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del mutuo derivante dal presente atto di rinegoziazione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L'operazione di rinegoziazione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del mutuo come modificato con il presente atto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Compagnia Assicurativa di riferimento.

#### **Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale**

A seguito dell'avvio della sospensione la banca finanziatrice provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del finanziamento. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

#### **Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso**

Mutuo erogato a settembre 2018

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 1,70%

Durata: 20 anni

Numero rate da rimborsare: 240

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 491,80 euro

Decorrenza sospensione: 01.12.2018, dalla prima rata in scadenza

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 100.000 euro

Sospendendo per dodici rate, il totale delle quote interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 1.700,00 euro. La sospensione comporta l'allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell'ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.700,00 euro.

#### **Informativa Polizze Assicurative**

Qualora in relazione al finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del mutuo derivante dal presente atto di rinegoziazione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L'operazione di rinegoziazione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del mutuo come modificato con il presente atto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Compagnia Assicurativa di riferimento.